

**Bando REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014 – 2020
Asse A “Occupazione” – Azione A.2.1.4 “Percorsi formativi di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività”**

**Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale con sperimentazione del sistema duale, a titolarità degli Organismi formativi accreditati nell’ambito dell’obbligo d’istruzione, rivolti a giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione.
Triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21**

D.D. 8100 del 07/06/2017 e D.D. 9499 del 03/07/2017

D. n. 1) Art. 5 - “La programmazione dell’offerta formativa dovrà essere effettuata in un’ottica di complementarità, integrazione e di non sovrapposizione con l’offerta formativa IEFP già presente sul territorio”.

Come dobbiamo intendere questa indicazione? Verranno esclusi e quindi non valutati eventuali percorsi che si sovrappongono con percorsi scolastici IEFP? Oppure sarà necessario motivare adeguatamente eventuali percorsi in sovrapposizione?

Cosa si intende per “offerta formativa già presente sul territorio”? Molte scuole hanno richiesto percorsi IEFP integrati o complementari, ma ad oggi non risultano ancora attivati. Per esempio in Piana di Lucca è presente nel piano territoriale dell’offerta formativa un percorso per Addetto Acconciatore, ma ad oggi non risulta ancora attivato. In questo caso è possibile presentare un percorso IEFP triennale su questa figura?

R. L'indicazione di massima è quella di conoscere l'offerta formativa del territorio nel quale si intende realizzare il progetto formativo, anche al fine di non duplicare percorsi già presenti che potrebbero registrare scarso interesse da parte dei ragazzi. E' comunque ammissibile un progetto per una figura professionale presente nell’offerta formativa di una scuola per la quale esiste un interesse da parte dei ragazzi e/o una specializzazione economica del territorio in cui si realizza il progetto formativo.

D. n. 2) Art. 3 - L’Avviso prevede la possibilità di utilizzare sedi e laboratori dei PTP. Tali locali, ovviamente non compresi tra i locali aggiuntivi di cui parla il dispositivo di accreditamento, sono evidentemente da considerare come locali temporanei. Come si concilia questa possibilità con la prescrizione dell’accreditamento (dgrt 1407/2016) che prevede che non possano essere usati locali temporanei per lo svolgimento delle attività IEFP?

R. Come da lei indicato, per questo Avviso non è ammesso l'utilizzo di locali temporanei per lo svolgimento di attività di IeFP come da DGR 1407/2016. Il PTP può essere coinvolto nella pubblicizzazione del progetto e nella ricerca dell'utenza nonché nella messa a disposizione di risorse umane per la realizzazione delle attività formative.

D. n. 3) Gli istituti scolastici non possono partecipare all’Avviso in oggetto. È possibile prevedere il loro coinvolgimento come soggetto terzo?

R. Come indicato all'art. 3 dell'Avviso in oggetto, può essere autorizzata la delega "per le attività di progettazione e/o docenza nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità e non reperibili con singolo incarico a persona fisica."

Nei limiti di quanto previsto dall'Avviso e dalla DGR 635/2015 e s.m.i., pertanto, è possibile prevedere il coinvolgimento nel progetto di un soggetto terzo, ivi inclusi gli istituti scolastici.

D. n. 4) Il fatto che ciascun soggetto può presentare al massimo 2 progetti è riferito ad area territoriale oppure possono essere presentati al massimo 2 progetti da singolo soggetto che sia capofila o partner di ATI/ATS indipendentemente dalla macro area territoriale?

R. Ciascun organismo formativo può presentare al massimo 2 progetti come soggetto singolo e al massimo 2 progetti in partenariato con gli stessi soggetti, indipendentemente dalla macro area territoriale per la quale presenta i progetti.

Nel caso il soggetto proponente sia una ATI/ATS, può presentare al massimo 2 progetti formativi, indipendentemente dal ruolo - capofila o partner - che all'interno dell'ATI hanno i singoli organismi formativi.

D. n. 5) Siamo un organismo formativo senza scopo di lucro accreditato alla Regione Toscana possiamo presentare i progetti formativi alla scadenza del 3 Agosto su questo Avviso e chiedere successivamente la domanda di accreditamento per l'ambito obbligo di istruzione fermo restando il fatto che dall' 12 ottobre dovremo ripresentare domanda di accreditamento generale.

R. Come indicato all'art. 16 dell'Avviso in oggetto, "nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato per l'ambito obbligo di istruzione, quest'ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, nel rispetto di quanto stabilito nella DGR 1407/2016, entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento ovvero dalla pubblicazione sul BURT delle graduatorie che equivale a notifica dell'avvenuto finanziamento o non finanziamento". Pertanto, la domanda di accreditamento per l'ambito "obbligo di istruzione" può essere presentata successivamente alla presentazione dei progetti formativi (scadenza 3 agosto 2017) e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del decreto che approva i progetti finanziati.

D. n. 6) In caso di ATI/ATS composte da soggetti diversi possono essere presentati 2 progetti per ogni ATI/ATS oppure no?

R. Ciascuna ATI/ATS può presentare 2 progetti per l'Avviso in oggetto.

D. n. 7) Chiedo un chiarimento sul numero di soggetti facendo un esempio:

Soggetto A

Soggetto B

1° progetto Soggetto A

2° progetto Soggetto A

3° progetto Soggetto A+ soggetto B

4° progetto Soggetto A+ soggetto B

R. Nella esemplificazione da lei fatta, i quattro progetti sarebbero tutti ammissibili.

D. n. 8) Nel caso in cui una agenzia presenta un progetto alla scadenza del 3 agosto e successivamente per mettersi in regola con le direttive dell'accREDITamento cambia natura sociale (da spa a società consortile senza scopo di lucro ad esempio), oppure crea uno spin off (una nuova società di cui l'agenzia originaria rimane in maggioranza), è possibile farlo?

R. Con riferimento al quesito posto si comunica che, come indicato all'art. 3 dell'Avviso approvato con DD 8100/2017, *“per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore sia in possesso, al momento dell'avvio delle attività, di specifico accREDITamento per l'obbligo d'istruzione ai sensi delle disposizioni regionali vigenti (DGRT n. 1407/2016). Tale requisito è richiesto sia al soggetto capofila, sia a tutti i soggetti partner nel caso di partenariato”*.

Nel passaggio dall'accREDITamento ai sensi della dgr. 968/2007 e smi a quello ai sensi della 1407/2016 un organismo formativo può porre in essere due categorie di variazioni:

- cambiare ragione sociale o denominazione mantenendo stessi Codice Fiscale/Partiva IVA;
- effettuare uno spin off o realizzare una cessione del ramo di azienda con conseguente cambiamento di Codice Fiscale/Partiva IVA.

Al fine di dare continuità all'accREDITamento alla formazione, è necessario che l'istanza di modifica societaria venga fatta quando il codice di accREDITamento ottenuto ai sensi della DGR 968/2007 e smi ha ancora validità e secondo i criteri stabiliti dalla stessa DGR 968/2007 e prima di presentare agli uffici preposti la domanda di accREDITamento ai sensi della DGR 1407/2016.

D. n. 9) Con riferimento all'Avviso di presentazione di percorsi triennali con scadenza 3 agosto 2017, la scrivente Agenzia formativa CIOFS-FP Toscana chiede il seguente chiarimento: l'art. 5 dell'Avviso, a pag. 7 stabilisce che le attività formative siano affidate a “personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e a esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 226/2005)”

Ci sono restrizioni rispetto alle docenze da poter svolgere nella formazione di base e nella formazione tecnico-professionale?

Possiamo dedurre cioè che esperti in possesso di esperienza nel settore di riferimento da almeno 5 anni possano svolgere docenza nella formazione di base (sia assi culturali ex dm 139/2007, sia accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011)?

R. Come da lei indicato, gli esperti in possesso di esperienza nel settore di riferimento da almeno 5 anni possono svolgere docenza nella formazione di base.

D. n. 10) Con la presente siamo a richiedere un chiarimento inerente l'attività delegata: l'attività delegata può essere attribuita a soggetto “profit” (nello specifico ad altra agenzia formativa che fornirà i servizi di progettazione e un supporto al coordinamento delle attività)?

R. Con riferimento al quesito posto si comunica che, nei limiti di quanto previsto dall'Avviso e dalla DGR 635/2015 e s.m.i. per quanto riguarda in particolare le tipologie di attività che possono essere oggetto di delega e gli importi massimi di costo, è possibile prevedere il coinvolgimento nel progetto di un soggetto terzo, ivi inclusi soggetti "profit".

D. n. 11) Vorremmo sapere se nella sezione documentazione richiesta nella sezione Curricula Vitae, è possibile allegare una scansione unica di tutti i CV in un unico file pdf inserito come cartella Zip?

R. È preferibile inserire nella cartella Zip più file contenenti ciascun Curriculum Vitae.

D. n. 12) Abbiamo riscontrato problemi nell'apertura dell'Allegato 11 Scheda Preventivo inoltre le celle non si autocompletano soprattutto quella dei Costi Indiretti che viene esplicitamente richiesto di non compilare.

R. La Regione Toscana ha richiesto di far inserire sulla pagina del sito regionale che pubblicizza l'Avviso, l'Allegato 11 in formato excel, che non dovrebbe presentare errori per la compilazione. Questo il link: <http://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-corsi-iefp-rivolti-a-giovani-in-uscita-dal-primo-ciclo-di-istruzione>

D. n. 13) È corretta la scelta da noi riportata nella scheda preventivo del progetto nel menù a tendina per il calcolo della percentuale dei costi indiretti?

R. Siamo spiacenti ma non ci possiamo esprimere sulla correttezza o meno delle eventuali "scelte" riportate negli allegati; l'attività istruttoria avrà inizio non appena saranno presentate ufficialmente le domande al Bando, in questa sede non è possibile procedere ad una preistruttoria del progetto.